



# LEGGIMI UTENTE

Aggiornamento 'ACRED849' del 24/01/2023

## DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE

### Aggiornamento 'ACRED849' del 24/01/2023

#### 1) ELABORAZIONE MESE DI GENNAIO 2023

Prima di procedere all'elaborazione del mese di gennaio 2023, sul servizio Ditta – Abilitazione occorre effettuare una storicizzazione in data **01/01/2023**, annullando le caselle 'Abilitato' ed 'Elaborato' nella sezione 'Controllo Mensilità'.

A tale scopo, può essere utilizzata la procedura 'Storicizza Ditte su Gennaio', presente sul menù Amministratore Paghe.

La procedura richiede l'Anno da inizializzare: deve essere indicato '**2023**'.

Così facendo, si ottiene una storicizzazione al 01/01/2023 per tutte le ditte attive (non cessate entro tale data).

Se il campo 'Abilita elaborazione ditte' della procedura viene impostato a '**N**' (o non viene compilato), le caselle 'Abilitato' relative ai singoli mesi NON vengono barrate sul servizio 'Ditta – Abilitazione', nella storicizzazione al 01/01/2023. In tal modo, gli Utenti dovranno abilitare la casella relativa alla mensilità da elaborare, ditte per ditte, dopo aver terminato l'inserimento delle variazioni mensili – da parte nostra, consigliamo questa modalità di lavoro.

In alternativa, è possibile abilitare preventivamente l'elaborazione mensile su tutte le aziende: a tale scopo, è sufficiente selezionare '**Y**' nel campo 'Abilita elaborazione ditte'. Si ottiene così l'abilitazione di 13 mensilità su tutte le aziende (la 14° mensilità può essere abilitata, eventualmente, sulle sole aziende interessate); ricordiamo che l'elaborazione di una busta paga separata per le mensilità aggiuntive rimane comunque facoltativa. L'opzione 'Y' può essere utilizzata nel caso in cui l'abilitazione preventiva delle mensilità risulti più confacente alla modalità di lavoro dell'Utente.

Come ulteriore alternativa, è possibile abilitare preventivamente l'elaborazione mensile per le stesse mensilità elaborate nell'anno precedente: selezionando l'opzione '**X**' nel campo 'Abilita elaborazione ditte', vengono abilitate sempre le 12 mensilità ordinarie, oltre alle mensilità aggiuntive (13° / 14°) che risultano abilitate nell'anno precedente. In tal modo, si abilitano le mensilità aggiuntive sulle sole aziende per le quali vengono normalmente elaborate. Con questa opzione, tuttavia, occorre abilitare manualmente le mensilità aggiuntive sulle nuove aziende (non gestite nell'anno precedente). Anche l'opzione 'X' può essere utilizzata nel caso in cui risulti più confacente alla modalità di lavoro dell'Utente.

Infine, se il campo 'Abilita elaborazione ditte' è impostato a '**S**', viene abilitata l'elaborazione di 12 mensilità sulle ditte per le quali risulta barrata la casella 'Solo gestione Inail'. Ricordiamo, tuttavia, che non occorre elaborare le buste paga dei soggetti gestiti solo ai fini Inail (quali, ad esempio, i soci, familiari e coadiuvanti di aziende non artigiane); in generale, quindi, non consigliamo di utilizzare quest'ultima opzione.

Nel caso in cui, per una o più aziende, sul servizio 'Ditta – Abilitazione Paghe' risulti già presente una storicizzazione in data 01/01/2023 (o successiva), viene generata la stampa 'errori.gennaio', con l'indicazione delle ditte che presentano tale situazione. Per le aziende in questione, le caselle 'Abilitato' ed 'Elaborato' devono essere annullate manualmente.

Ricordiamo che è possibile attivare la gestione dell'ulteriore casella 'Esterno', per confermare e rendere disponibili, agli "utenti esterni" (aziende), i risultati delle elaborazioni mensili (aggiornamento Acred322 del 26/10/2007). Nel caso in cui la casella 'Esterno' risulti attiva, viene anch'essa annullata sulla storicizzazione al 01/01/2023.

Precisiamo che la procedura 'Storicizza Ditte su Gennaio' può essere utilizzata anche dai nuovi Utenti che non hanno effettuato le elaborazioni mensili relative all'anno 2022.

## 2) VARIAZIONI CONTRATTUALI DI GENNAIO 2023

### 2.1) Ccnl COMMERCIO (001 / 014)

Con la busta paga del mese di gennaio 2023, viene erogata automaticamente la prima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nel "protocollo straordinario" sottoscritto in data 12/12/2022 (Confcommercio / Confesercenti).

L'indennità spetta ai soli dipendenti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo e viene considerata a copertura del periodo da gennaio 2020 a dicembre 2022. In caso di cessazione, viene erogata anche la seconda tranche.

La somma da erogare viene calcolata sulla base di 36 quote mensili, determinate sulla base dei ratei di ulteriore mensilità maturati nel suddetto periodo. Per ogni singolo mese dello stesso periodo, viene considerato il livello retributivo effettivamente applicato (anche in relazione all'apprendistato) e l'eventuale percentuale di part-time.

L'importo erogato è riportato sulla voce **040**, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Come precisato nell'aggiornamento di dicembre 2022 Acred845, l'importo delle due tranches di Una-tantum, differenziato per livello, è riportato sulle colonne 1 e 2 delle tabelle 9001 / 9401 (contratto 001) e 9014 / 9314 (contratto 014).

## **2.2) Ccni DIRIGENTI COMMERCIO (013)**

Ricordiamo che l'accordo del 21/12/2021 ha previsto un aumento del contributo Previr (fondo "Antonio Pastore"), dovuto all'aggiunta di un premio assicurativo di importo pari (per l'anno 2022) ad E. 287 annui, divisi in 12 quote mensili. Il premio in questione è stato gestito tramite la voce 45B (aggiornamento marzo 2022 Acred820), prevedendo la possibilità di posticiparlo ad un mese successivo a gennaio 2022, in presenza delle condizioni previste nell'accordo.

Secondo lo stesso accordo del 21/12/2021, il suddetto premio assicurativo aumenta ad E. 410 annui dall'anno 2023.

Con il presente aggiornamento, abbiamo predisposto l'aumento di cui sopra, con effetto dalla competenza di gennaio 2023. Precisiamo che il premio assicurativo viene sempre riportato sempre sulla voce **45B**, suddiviso in 12 quote mensili, le quali vanno ad aggiungersi al contributo Previr a carico dell'azienda (voce 569).

Segnaliamo che, almeno per alcuni dirigenti, il suddetto aumento sarebbe stato applicato dal mese di ottobre 2022 (ossia sulle somme da versare nel mese di gennaio 2023). Non abbiamo trovato alcun documento che giustifichi tale criterio, tranne un'indicazione riportata su una pagina web del fondo, comunque priva di riferimenti a documenti ufficiali.

Se si ritiene opportuno applicare il suddetto aumento dal mese di ottobre 2022, è possibile attivare il calcolo degli arretrati sul mese di gennaio 2023: a tale scopo, per i dirigenti interessati occorre indicare la voce **459** sulle Variazioni Mensili di gennaio. Così facendo, la voce 459 determina la differenza relativa ai mesi da ottobre a dicembre 2022: tale differenza viene quindi sommata al contributo Previr complessivo (voce 569) relativo al mese di gennaio.

## **2.3) Ccni AUTORIMESSE E AUTONOLEGGIO (017)**

Dal mese di gennaio 2023 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 15/12/2022. Ricordiamo che l'aumento interessa la tabella **1017** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di dicembre 2022 Acred845.

Con la busta paga del mese di gennaio 2023, inoltre, viene automaticamente erogata l'indennità Una-tantum prevista nel suddetto accordo, a copertura dell'anno 2022. Nel calcolo dell'Una-tantum (i cui valori sono riportati sulla tabella 8017), per determinare il numero di quote mensili spettanti, si rilevano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento, considerando l'eventuale percentuale di part-time e/o di apprendistato relativa ad ogni singolo mese. La somma da erogare è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

## **2.4) Ccni DIRIGENTI INDUSTRIA (040)**

Con il mese di gennaio 2023, occorre verificare ed eventualmente adeguare gli elementi retributivi inseriti sul servizio Voci Fisse a livello di singolo dirigente, per ottenere il nuovo trattamento minimo complessivo di garanzia previsto, su base annua, dal contratto collettivo nazionale.

### 2.5) Ccnl ALIMENTARI INDUSTRIA (042)

Dal mese di gennaio 2023 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 31/07/2020. Ricordiamo che l'aumento interessa la tabella **1042** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di ottobre 2020 Acred777.

Sempre dal mese di gennaio 2023, decorre l'aumento dell'elemento di garanzia previsto nel suddetto accordo. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred596.

### 2.6) Ccnl CARTA INDUSTRIA (044)

Dal mese di gennaio 2023 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo del 28/07/2021. L'aumento interessa le tabelle **1044** e **6044** ed è stato predisposto con gli aggiornamenti di ottobre 2021 Acred805 e gennaio 2022 Acred812.

### 2.7) Ccnl LAPIDEI INDUSTRIA (052)

Dal mese di gennaio 2023 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo del 24/11/2022. L'aumento interessa le tabelle **1052** – **1352** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di dicembre 2022 Acred845.

### 2.8) Ccnl TESSILI INDUSTRIA (055)

Dal mese di gennaio 2023 decorre l'aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 28/07/2021. Ricordiamo che l'aumento interessa le tabelle **1055** (tessili industria), **1655** (settore tessili vari) ed è stato predisposto con l'aggiornamento di gennaio 2022 Acred812.

Sempre dal mese di gennaio 2023, il contributo al fondo assistenza sanitaria integrativa SANIMODA aumenta di E. 2,00 mensili a carico del datore di lavoro, passando ad E. 17,00 mensili (tale variazione è stata rilasciata con l'aggiornamento di dicembre 2022 Acred845). Ricordiamo che il suddetto contributo viene gestito tramite la voce **578**, secondo le modalità descritte nell'aggiornamento di gennaio 2018 Acred678.

### 2.9) Ccnl CHIMICI INDUSTRIA (058)

Dal mese di gennaio 2023 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo del 13/06/2022. Ricordiamo che l'aumento interessa le tabelle **1058** – **6058** (settore chimico / farmaceutico), **1358** – **6358** (settore fibre chimiche), **1458** – **6458** (settore ceramica e abrasivi) ed è stato predisposto con l'aggiornamento di luglio 2022 Acred830.

### **2.10) CcnI IMPRESE PORTUALI (066)**

Con l'elaborazione della busta paga relativa al mese di gennaio 2023, ai dipendenti in forza alla data del 24/02/2021, viene erogata automaticamente la terza ed ultima tranche dell'indennità Una-tantum, a copertura dell'anno 2023.

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si tiene conto della data di assunzione. La somma risultante è riportata sulla voce **050**, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Ricordiamo che l'Una-tantum è stata predisposta con l'aggiornamento di maggio 2021 Acred795.

### **2.11) CcnI ISTITUTO SOSTENTAMENTO CLERO (076)**

Dal mese di gennaio 2023 decorre l'aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 10/01/2022. Ricordiamo che l'aumento interessa la tabella **1076** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di gennaio 2022 Acred812.

### **2.12) CcnI COOPERATIVE DI CONSUMO (082)**

Con la busta paga del mese di gennaio 2023, viene erogata automaticamente la prima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nel "protocollo straordinario" sottoscritto in data 12/12/2022.

L'indennità spetta ai soli dipendenti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo e viene considerata a copertura del periodo da gennaio 2020 a dicembre 2022. In caso di cessazione, viene erogata anche la seconda tranche.

La somma da erogare viene calcolata sulla base di 36 quote mensili, determinate sulla base dei ratei di ulteriore mensilità maturati nel suddetto periodo. Per ogni singolo mese dello stesso periodo, viene considerato il livello retributivo effettivamente applicato (anche in relazione all'apprendistato) e l'eventuale percentuale di part-time.

L'importo erogato è riportato sulla voce **040**, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Segnaliamo che l'importo delle due tranches di Una-tantum, differenziato per livello, è riportato sulle colonne 1 e 2 della tabella 9082.

### **2.13) Ccnl LAVORO DOMESTICO (088)**

Sulla base dell'accordo sottoscritto in data 16/01/2023, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, sono state aggiornate le retribuzioni sulle seguenti tabelle, con effetto dal mese di gennaio 2023:

- 1088 lavoratori conviventi (tabella 'A')
- 1388 lavoratori non conviventi (tabella 'C')
- 1488 assistenza notturna (tabella 'D')
- 1588 lavoratori studenti (tabella 'B')
- 1688 presenza notturna categoria unica (tabella 'E')
- 1788 assistenza non autosufficienti (tabella 'G')

Segnaliamo che lo stesso accordo prevede anche un aumento delle retribuzioni convenzionali relative a vitto e alloggio: gli importi relativi a tali gestioni devono essere aggiornati dall'Utente, sulle apposite voci, effettuando una storicizzazione in data 01/01/2023 (generalmente i valori in questione sono impostati sul servizio Voci Fisse).

### **2.14) Ccnl NETTEZZA URBANA (089)**

Sulla base dell'accordo del 18/05/2022, a decorrere dal mese di gennaio 2023 le aziende dovranno versare una quota aggiuntiva al fondo previdenza complementare Previambiente. Si ricorda che il valore del contributo aggiuntivo va indicato nel campo Importo Unitario della voce 580, come documentato nell'aggiornamento di ottobre 2013 Acred510.

### **2.15) Ccnl ACQUA E GAS (098)**

Sulla base dell'accordo di rinnovo del 30/09/2022, sulla tabella **5498** sono state inserite le nuove percentuali di retribuzione relative all'apprendistato professionalizzante. Per applicare le nuove percentuali, occorre impostare la voce **02A** sulle Voci Fisse, indicando il valore convenzionale **'1'** nel campo Quantità della voce.

### **2.16) Ccnl ISTITUTI INVESTIGATIVI E AGENZIE DI SICUREZZA (128)**

Sulla base dell'accordo del 7/12/2022, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1128**, alle seguenti decorrenze: gennaio 2023 / luglio 2024.

### **2.17) Ccnl EDILI CONFAPI (131)**

Dal mese di gennaio 2023 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 11/01/2022. Ricordiamo che l'aumento interessa la tabella **1131** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di ottobre 2022 Acred839.

### **2.18) Ccnl ENTI CULTURALI FEDERCULTURE (138)**

Sulla base dell'accordo di rinnovo del 28/12/2022, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1138**, con decorrenza dal mese di gennaio 2023.

Gli aumenti retributivi hanno effetto dal mese di dicembre 2021: di conseguenza, in caso di cessazione vengono erogati automaticamente gli arretrati spettanti. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni di orario (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite). La somma risultante viene riportata sulla voce **040**, soggetta a tassazione separata ed inclusa (in questo caso) nella base di calcolo del Tfr.

Segnaliamo, inoltre, che è stato aggiunto il nuovo livello "*3' fascia 6' livello*".

Nel caso in cui, per il contratto in questione, fossero state definite delle Tabelle Personalizzate, segnaliamo che occorre effettuare una storicizzazione delle stesse tabelle in data 01/01/2023; tale operazione è necessaria anche nel caso in cui non si abbia la necessità di utilizzare i nuovi livelli.

Con la busta paga relativa al mese di gennaio 2023, viene automaticamente erogata l'indennità Una-tantum prevista nel suddetto rinnovo, a copertura del periodo da gennaio 2019 a novembre 2021.

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo, considerando anche l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. La somma risultante è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

### **2.19) Ccnl ASSICURAZIONI ANIA CONFAPI (139)**

Sulla base dell'accordo del 16/11/2022, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle **1139** (minimi tabellari), **2139 / 2339 / 2439** (scatti anzianità) e **7139** (terzo elemento). Le variazioni sono state effettuate alle seguenti decorrenze: gennaio 2023 / gennaio 2024 / dicembre 2024.

### **2.20) Ccnl FARMACIE MUNICIPALIZZATE (141)**

Con la busta paga del mese di gennaio 2023, viene erogata automaticamente la seconda ed ultima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo del 07/07/2022, a copertura del periodo da gennaio 2022 a giugno 2022.

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento, verificando la percentuale di part-time o di apprendistato eventualmente presenti in ogni mese. La somma risultante è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.



### **2.21) Ccnl TURISMO CISAL (156)**

Dal mese di gennaio 2023 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 26/04/2022. Ricordiamo che l'aumento interessa la tabella **1156** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di maggio 2022 Acred826.

### **2.22) Ccnl CASE DI CURA E SERVIZI ASSISTENZIALI ANPIT (170)**

Su richiesta, è stato predisposto, con il codice contratto 170, il Ccnl Case di Cura e Servizi Assistenziali sottoscritto da Anpit, Cisol ed altre organizzazioni in data 21/11/2017.

Precisiamo che la paga base, la contingenza e l'EDR sono conglobati in un unico elemento retributivo. Il calcolo dell'imponibile convenzionale Inail, per i dipendenti part-time, viene effettuato automaticamente sulla base del valore della sola paga base (minimo tabellare): di conseguenza, sulla tabella 13170 è stato riportato il valore dell'ex-contingenza e dell'EDR, al fine di escludere tali elementi dall'imponibile convenzionale Inail.

E' possibile gestire l'elemento perequativo mensile regionale inserendo un'apposita tabella "personalizzata" (servizio 'Amministratore - Tabelle Personalizzate'), con la tipologia 'Elementi integrativi della retribuzione' (in caso di necessità, contattare l'assistenza per ulteriori indicazioni a tale riguardo).

Relativamente all'ente bilaterale contrattuale ('ENBIC'), sono previsti due tipi di contribuzione: "Gestione Ordinaria" e "Gestione Speciale", entrambe versate tramite il modello F24, utilizzando la causale 'ENBC'.

Per attivare il calcolo automatico dei suddetti contributi, è sufficiente impostare le voci **78A** e **78C** sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'.

In presenza delle voci 78A e 78C, vengono elaborate automaticamente anche le voci 78B e 78D, tramite le quali viene attribuita la causale per il versamento con F24 e l'esposizione su UniEmens (campo Importo Unitario).

Il contributo per la "Gestione Ordinaria" è dovuto per ogni dipendente in forza ed è pari a:

- E. 7,50 per 12 quote mensili a carico del datore di lavoro, per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, apprendisti, part-time en.bi.e contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi; la quota mensile è pari ad E. 4,50 in caso di dipendenti con contratto a tempo determinato inferiore o pari a 12 mesi.
- E. 1,50 per 12 quote mensili a carico del dipendente.

Il contributo per la "Gestione Speciale" è dovuto per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato superiore a 12 mesi, apprendisti, part-time con orario previsto di almeno 16 ore settimanali o 64 ore mensili:

- E. 14,00 per 12 quote mensili a carico del datore di lavoro; la quota mensile è di 41,67 in caso di quadri.
- E. 1,00 per 12 quote mensili a carico del dipendente.

Ricordiamo che i contributi dovuti agli Enti Bilaterali vengono automaticamente assoggettati al contributo di solidarietà (voce 836 – causale UniEmens M980).

## **2.23) SETTORE ARTIGIANATO – CONTRIBUZIONE FSBA**

Sui contratti del settore artigianato, è stata aggiornata la contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA), sulla base del nuovo Regolamento approvato in data 14/12/2022.

I contratti interessati dalla suddetta modifica sono i seguenti:

- Barbieri e Parrucchieri (020)
- Panificatori artigianato (024)
- Chimici artigianato (027)
- Pulizie artigianato (029)
- Metalmeccanici artigianato (031)
- Tessili artigianato (032)
- Lavanderie artigianato (033)
- Odontotecnici (034)
- Legno artigianato (035)
- Orafi artigianato (037)
- Grafici artigianato (038)
- Alimentaristi artigianato (039)
- Autotrasportatori (048)
- Ceramica artigianato (063)
- Lapidei artigianato (064)
- Occhiali artigianato (134)
- Alimentari imprese non artigiane (151)

Con effetto dal mese di **gennaio 2023**, il contributo FSBA viene determinato come segue:

- per le ditte con media occupazionale del semestre precedente fino a 15, l'aliquota rimane invariata allo **0,60%** complessivo, di cui 0,45% carico ditta e 0,15% carico dipendente;
- per le ditte con media occupazionale del semestre precedente superiore a 15, l'aliquota viene aumentata al **1,00%** complessivo, di cui 0,75% carico ditta e 0,25% carico dipendente.

Ricordiamo che, fino al mese di dicembre 2022, l'aliquota complessiva corrispondeva sempre allo 0,60%.

La media occupazionale viene determinata automaticamente, considerando la "**forza aziendale**" riportata sulle denunce Uniemens relative al semestre precedente (se presenti in archivio), secondo lo stesso criterio adottato per determinare le aliquote CIGS / FIS in vigore dall'anno 2022 (aggiornamento di luglio 2022 Acred830).

In assenza delle denunce Uniemens relative al semestre precedente (nuova azienda o nuova posizione Inps), occorre "forzare" temporaneamente la media semestrale, indicandola nel campo 'Forzatura media semestrale – FIS / Fondi' sul servizio Ditta – Posizioni Inps. In alternativa, limitatamente alla contribuzione FSBA, è possibile indicare la media nel campo Importo Unitario della voce EBO, inserendola sulle Voci Fisse dell'azienda interessata.

La gestione automatica della media semestrale, secondo le modalità sopra descritte, viene attivata soltanto se nel campo 'FIS / Fondi Solidarietà', sul servizio Ditta – Posizioni Inps, risulta selezionata l'opzione 'Fondi Alternativi (es. FSBA)'.

Precisiamo che tale opzione non è necessaria per attivare la contribuzione FSBA (a questo scopo occorre impostare le voci 78A e 81A, vedere paragrafo successivo), ma solo per determinare automaticamente la media semestrale. In assenza della suddetta opzione, se la contribuzione FSBA risulta attivata, viene comunque applicata l'aliquota "minima" dello 0,60%.

Ricordiamo, infine, che per attivare la contribuzione EBNA / FSBA, è necessario inserire le voci **78A** e **81A** sulle Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto (vedere aggiornamento di gennaio 2016 Acred596). Occorre tenere presente che il contributo FSBA viene riportato, sulla voce 78A, sommato al contributo EBNA.

Sul contratto degli Autotrasportatori (048), per le sole imprese artigiane è possibile attivare la contribuzione EBNA / FSBA, inserendo la voce 78S sulle Voci Fisse a livello di ditta, in sostituzione della voce 78A.

Per quanto riguarda i fondi integrativi regionali gestiti (EBAP, EBER, EBRET), al momento del presente aggiornamento non risulta che presentino delle particolarità, in relazione alla nuova contribuzione FSBA. Ricordiamo che, per attivare tali fondi, sono previste delle voci aggiuntive rispetto a quelle previste per EBNA / FSBA.

## **2.24) EROGAZIONI PERIODICHE**

Come di consueto, con l'aggiornamento di gennaio presentiamo un riepilogo delle somme da erogare periodicamente a vario titolo (premi di produttività, elementi di garanzia, elementi perequativi, ecc.), previste nei CCNL gestiti, segnalando eventuali variazioni relative alle somme in questione. Il riepilogo è utile, soprattutto, per i nuovi Clienti che iniziano ad elaborare le buste paga a partire dal mese di gennaio 2023.

- Ccnl AGENZIE DI ASSICURAZIONE – SNA (010): Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, il premio aziendale di produttività previsto nel rinnovo contrattuale del 05/02/2018. La modalità di gestione del suddetto premio è descritta nell'aggiornamento di giugno 2016 Acred613.
- Ccnl AUTORIMESSE E AUTONOLEGGIO (017): Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l'elemento di garanzia retributiva previsto nell'accordo del 23/10/2019. La modalità di gestione di tale elemento è descritta negli aggiornamenti di gennaio 2016 Acred594 e agosto 2016 Acred618.
- Ccnl METALMECCANICI INDUSTRIA (041): Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l'elemento perequativo previsto nel rinnovo contrattuale del 5/12/2012. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.
- Ccnl ALIMENTARISTI INDUSTRIA (042): Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l'elemento di garanzia retributiva previsto nel rinnovo contrattuale del 22/09/2009. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred596.

- Ccni GRAFICI INDUSTRIA (043): Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l'elemento di garanzia retributiva previsto nell'accordo di rinnovo del 30/05/2011. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.
- Ccni CARTAI INDUSTRIA (044): Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l'elemento di garanzia retributiva previsto nel suddetto accordo. La modalità di gestione di tale elemento, già previsto nel precedente accordo del 13/09/2012, è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.
- Ccni PELLI E CUOIO (046): Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l'elemento di garanzia retributiva previsto nel rinnovo contrattuale del 05/10/2010. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di febbraio 2015 Acred562.
- Ccni LEGNO INDUSTRIA (051): Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l'elemento di garanzia retributiva previsto nel rinnovo contrattuale del 11/09/2013. La modalità di gestione di tale elemento è descritta negli aggiornamenti di gennaio 2016 Acred596 e gennaio 2017 Acred632.
- Ccni LAPIDEI INDUSTRIA (052): Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l'elemento di garanzia retributiva previsto nei rinnovi contrattuali del 24/05/2010 e 24/11/2022: l'importo stabilito contrattualmente è di E. 210,00 annuali. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.
- Ccni CONCIERIE INDUSTRIA (053): Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l'elemento di garanzia retributiva previsto nei rinnovi del 21/01/2021 e del 5/04/2017. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di maggio 2017 Acred650. Da gennaio 2023, il suddetto elemento aumenta ad E. 8,00 mensili.
- Ccni CALZATURE INDUSTRIA (054): Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l'elemento di garanzia retributiva previsto nell'accordo del 27/04/2017. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594 (dal 2020, l'importo è di E. 300,00 annuali).
- Ccni TESSILI INDUSTRIA (055): Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l'elemento di garanzia retributiva, sulla base dell'accordo del 28/07/2021. La modalità di gestione di tale elemento è descritta negli aggiornamenti di gennaio 2018 Acred677 e gennaio 2019 Acred710.
- Ccni ORAFI INDUSTRIA (056): Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l'elemento perequativo previsto nell'accordo di rinnovo del 23/09/2010. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.

- Ccnl LAVANDERIE INDUSTRIA (057): Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l'elemento perequativo previsto nell'accordo di rinnovo del 13/07/2016. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di dicembre 2016 Acred629. Sulla base dell'accordo del 05/01/2021, a partire dall'anno 2023 l'importo previsto passa ad E. 260,00 (fino all'anno 2022 era di E. 230,00).
- Ccnl CHIMICI INDUSTRIA (058): Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l'elemento perequativo previsto nell'accordo del 22/03/2016. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2018 Acred677.
- Ccnl LATERIZI INDUSTRIA (059): Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l'elemento di garanzia retributiva previsto nell'accordo di rinnovo del 11/05/2010. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred596.
- Ccnl METALMECCANICI CONFAPI (061): Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l'elemento perequativo previsto nel rinnovo contrattuale del 03/07/2017. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.
- Ccnl COOPERATIVE AGRICOLE – OPERAI (068) / IMPIEGATI (069): Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l'elemento sostitutivo previsto nell'accordo di rinnovo del 03/08/2016. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di luglio 2018 Acred694.
- Ccnl NETTEZZA URBANA (089): Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l'elemento di garanzia retributiva previsto accordo di rinnovo del 6/12/2016. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2018 Acred677.
- Ccnl TELECOMUNICAZIONI (091): Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l'elemento di garanzia retributiva previsto nell'accordo di rinnovo del 23/10/2009. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.
- Ccnl ORTOFRUTTICOLI E AGRUMARI (093): Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l'elemento di garanzia retributiva previsto nell'accordo di rinnovo del 29/04/2011. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred596.
- Ccnl SERVIZI DI RECAPITO (094): Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l'elemento di garanzia retributiva previsto nell'accordo di rinnovo del 8/02/2011. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred596.

- Ccnl CINEAUDIOVISIVI (111): Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l'elemento di garanzia retributiva previsto nell'accordo di rinnovo del 21/12/2011. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.
- Ccnl PUBBLICHE ASSISTENZE / MISERICORDIE (120): Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l'elemento di garanzia previsto nell'accordo di rinnovo del 26/06/2014, relativo al settore delle **Misericordie**. La modalità di gestione è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.
- Ccnl ALIMENTARI CONFAPI (122): Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l'elemento di garanzia retributiva previsto nell'accordo di rinnovo del 12/07/2021. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento gennaio 2016 Acred596.
- Ccnl TESSILI CONFAPI (132): Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l'elemento retributivo sostitutivo del premio di produttività previsto nell'accordo di rinnovo del 24/01/2020. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di giugno 2020 Acred766.
- Ccnl LEGNO CONFAPI (133): Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l'elemento perequativo previsto negli accordi del 25/10/2013, del 18/04/2017 e del 31/05/2021. La modalità di gestione di tale elemento è descritta negli aggiornamenti di gennaio 2016 Acred596, giugno 2017 Acred655 e giugno 2021 Acred796.
- Ccnl METALMECCANICI CONFIMI (136): Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l'elemento retributivo annuo previsto nel rinnovo contrattuale del 1/10/2013. La modalità di gestione del suddetto elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.
- Ccnl ENTI CULTURALI - FEDERCULTURE (138): Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l'elemento di garanzia retributiva previsto nell'accordo del 12/05/2016. La modalità di gestione del suddetto elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2017 Acred632.
- Ccnl AGENZIE DI ASSICURAZIONE – ANAPA (140): Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, il premio aziendale di produttività previsto nel rinnovo contrattuale del 18/12/2017. La modalità di gestione del suddetto premio è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.
- Ccnl VIDEOFONOGRAFICI (142): Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l'elemento di garanzia retributiva previsto nel rinnovo contrattuale del 15/02/2011. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.

- Ccnl LAPIDEI CONFAPI (147): Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l'elemento di garanzia retributiva previsto nel rinnovo contrattuale del 05/10/2010. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di giugno 2017 Acred655.
- Ccnl ALIMENTARI – IMPRESE NON ARTIGIANE (151): Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l'elemento di garanzia retributiva previsto nel rinnovo contrattuale del 10/12/2013. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di settembre 2017 Acred668.
- Ccnl AGRICOLTURA CONTOTERZISMO (153): Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente il premio di continuità; la modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di luglio 2022 Acred830.
- Ccnl CHIMICI – CONCIA CONFAPI (166): Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente il premio aziendale previsto nel rinnovo contrattuale del 08/03/2019. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di novembre 2022 Acred844.

### 3) VARIAZIONI CONTRIBUTIVE

#### 3.1) MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI

Alla data del presente aggiornamento, non sono ancora stati pubblicati, da parte dell'Inps, i valori rivalutati per l'anno **2023** relativamente a: minimali, limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1%, massimale contributivo ai fini pensionistici, massimale indennità Naspi (per contributo di licenziamento), massimali indennità CIG / FIS.

Con il presente aggiornamento, rilasciamo i valori calcolati da parte nostra, per l'elaborazione delle buste paga di gennaio 2023. Nel caso in cui i valori calcolati dall'Inps risultassero diversi da quelli di seguito indicati, rilasceremo un ulteriore aggiornamento (a condizione che vengano pubblicati in tempo utile per le buste paga di gennaio).

Il valore del minimale giornaliero è stato aumentato ad E. **53,95** (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Ricordiamo che il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti.

Il limite relativo al contributo aggiuntivo 1% è stato aumentato ad E. **52.190,00** annuali, corrispondenti ad E. **4.349,00** mensili. Ricordiamo che è possibile attivare il controllo dell'imponibile su base mensile, se si intende applicare il suddetto contributo nei singoli mesi in cui l'imponibile supera il limite mensile: a tale scopo, occorre indicare la voce **542** sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1.1 'Contributi aggiuntivi e CIG'). Indipendentemente dalla presenza della voce 542, viene sempre effettuato, in automatico, il conguaglio annuale del contributo aggiuntivo, sull'elaborazione del mese di dicembre o del mese di cessazione del rapporto.

Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. **113.521,00** annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti per i quali è stata inserita la voce **498** sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1.1).

Lo stesso massimale viene applicato automaticamente, in fase di conguaglio annuale, ai collaboratori, agli associati in partecipazione e agli autonomi occasionali. Ricordiamo che, per tali soggetti, in presenza di compensi sufficientemente elevati è necessario attivare il controllo mensile sul superamento del massimale annuale: a tale scopo, occorre indicare la voce **508** sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 5.4 'Gestione Inps').

E' stato rivalutato anche il massimale dell'indennità di disoccupazione Naspi, utilizzato per il calcolo del contributo di licenziamento: l'importo del contributo di licenziamento è passato ad E. **603,11** (41% di E. 1.470,99) ogni 12 mesi di anzianità, per le cessazioni avvenute nell'anno 2023. In caso di cessazione nel mese di dicembre 2022 e pagamento del contributo nel mese di gennaio 2023, viene applicato il valore del contributo in vigore nell'anno 2022 (E. 557,92).

Il massimale dell'indennità di maternità a carico dello Stato è passato ad E. **2.360,66** per gli eventi dell'anno 2023.

Il massimale giornaliero dell'indennità relativa al congedo dei familiari di disabili gravi (art. 80, c. 2, Legge 388/2000) è passato a E. **110,60** per gli eventi dell'anno 2023.

Per quanto riguarda le indennità CIG / FIS usufruite nell'anno 2023, i valori dei "massimali unici" sono stati rivalutati come di seguito indicato (gli importi sono al netto del 5,84%):

- massimale unico CIG / FIS escluso settore edili E. **1.244,35**
- massimale unico CIG edili (eventi atmosferici) E. **1.493,23**

Ricordiamo che i suddetti importi vengono utilizzati sia per il calcolo dell'eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio sulla denuncia UniEmens a seguito di autorizzazione.

Conformemente a quanto indicato nella circolare Inps n. 26 del 16/02/2022, a partire dall'anno 2022 è stato predisposto il "massimale unico" per le indennità CIG / FIS, prevedendo comunque un'opzione per attivare il doppio massimale (aggiornamento di febbraio 2022 Acred818). Anticipiamo che tale opzione sarà dismessa con i prossimi aggiornamenti, in quanto non ci risulta che sussistano ancora dei casi in cui occorre applicare il doppio massimale.



### **3.2) ALIQUEUTE CONTRIBUTIVE – AUMENTO FAP**

In attesa delle disposizioni ufficiali da parte dell'Inps, per gli operai agricoli (OTI / OTD) l'aliquota FAP a carico del datore di lavoro è aumentata dello **0,20%**, con effetto dal mese di gennaio 2023.

Le tabelle contributive interessate dall'aumento sono: 12096 / 12275 / 12276 / 12277 / 12278.

### **3.3) CONTRIBUZIONE CIGS / FIS – ANNO 2023**

Come comunicato dall'Inps nella circolare n. 76 del 30/06/2022 e poi confermato nel messaggio n. 316 del 19/01/2023, dall'anno 2023 la contribuzione CIGS / FIS risulta dovuta in misura intera, senza le riduzioni previste per l'anno 2022.

Con il presente aggiornamento, quindi, vengono annullate le riduzioni CIGS / FIS, con effetto dal mese di gennaio 2023.

Elaborando le buste paga dei dipendenti agganciati a posizioni Inps sulle quali risulta attivata la contribuzione CIGS / FIS, dal mese di gennaio 2023 vengono applicate automaticamente le seguenti aliquote:

- Contribuzione CIGS (gestita sulla voce OP5):
  - **0,90%** complessiva in caso di media semestrale superiore a 15 o contribuzione dovuta sempre.
- Contribuzione FIS (gestita sulla voce OP3):
  - **0,50%** complessiva in caso di media semestrale non superiore a 5;
  - **0,80%** complessiva in caso di media semestrale superiore a 5.

Precisiamo che le modalità di gestione della contribuzione CIGS / FIS non sono cambiate rispetto a quanto documentato con l'aggiornamento di luglio 2022 Acred830.

Relativamente a tale gestione, ricordiamo che:

- La contribuzione CIGS / FIS deve essere attivata "una-tantum" sul servizio Ditta – Posizioni Inps, sulla base della classificazione attribuita dall'Inps (CSC, CA), senza preoccuparsi di verificare la media semestrale.
- La media semestrale viene calcolata in automatico, sulla base della "forza aziendale" riportata sulle denunce Uniemens relative al semestre precedente (se presenti in archivio).
- In assenza delle denunce Uniemens relative al semestre precedente (nuova azienda o nuova posizione Inps) occorre impostare una "forzatura" temporanea della media semestrale.
- Le aliquote CIGS / FIS sono ripartite per 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del dipendente.

Precisiamo, inoltre, che sul servizio Ditta – Posizioni Inps e sulla stampa prodotta dal programma 'CONFOND' (aggiornamento Acred830), continuano ad essere indicate le riduzioni CIGS / FIS previste per l'anno 2022. Tali riduzioni, anche se risultano abilitate sul servizio, non provocano più alcun effetto dal mese di gennaio 2023.

Naturalmente, per le ditte e posizioni Inps gestite a partire dall'anno 2023, non occorre abilitare le suddette riduzioni.

### **3.4) CONTRIBUTIZIONE FONDI SOLIDARIETA' BILATERALI**

Segnaliamo che, per il momento, le aliquote contributive relative ai fondi di solidarietà bilaterali gestiti in automatico (Fondo Attività Professionali / Fondo Servizi Ambientali), restano invariate sull'anno 2023 rispetto all'anno 2022.

Tali aliquote, gestite tramite la voce OP1, sono le seguenti:

- **0,45%** complessiva in caso di media semestrale non superiore a 15 (purché pari o superiore al minimo previsto);
- **0,65%** complessiva in caso di media semestrale superiore a 15.

Le modalità di gestione dei suddetti fondi sono state documentate con l'aggiornamento di luglio 2022 Acred830.

A tale riguardo, ricordiamo che:

- Il fondo prescelto deve essere selezionato sul servizio Ditta – Posizioni Inps, sulla base della classificazione attribuita dall'Inps (CSC, CA), senza preoccuparsi di verificare la media semestrale.
- La media semestrale viene calcolata in automatico, sulla base della "forza aziendale" riportata sulle denunce Uniemens relative al semestre precedente (se presenti in archivio).
- In assenza delle denunce Uniemens relative al semestre precedente (nuova azienda o nuova posizione Inps) occorre impostare una "forzatura" temporanea della media semestrale.
- Le aliquote CIGS / FIS sono ripartite per 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del dipendente.

Precisiamo che la contribuzione ai suddetti fondi continua ad essere applicata soltanto se la media semestrale raggiunge il numero minimo previsto: **3** per il Fondo Attività Professionali / **5** per il Fondo Servizi Ambientali.

Se la media semestrale risulta inferiore al minimo previsto, si continua ad applicare la contribuzione FIS: quest'ultima, dal mese di gennaio 2023, corrisponde allo 0,50% complessivo (media semestrale inferiore a 5).

Ricordiamo che, nella suddetta condizione, la contribuzione FIS viene applicata automaticamente, senza che sia necessario cambiare il tipo di contribuzione sul servizio Ditta – Posizioni Inps (aggiornamento Acred830).

Come precisato nel messaggio Inps n. 316 del 19/01/2023, i fondi di solidarietà bilaterali dovevano adeguare la propria contribuzione entro il 31/12/2022, prevedendola anche in presenza di 1 solo dipendente. Il suddetto termine, tuttavia, è stato prorogato al 30/06/2023 (art. 9, comma 3, D.L. 198/2022). Fino a tale termine, o all'adeguamento dei fondi, si continua quindi ad applicare la gestione descritta nei paragrafi precedenti.

Per quanto riguarda il Fondo Servizi Ambientali, segnaliamo che in data 27/12/2022 è stato sottoscritto un accordo per la costituzione di un nuovo fondo, con conseguente adeguamento della contribuzione.

Il nuovo fondo, tuttavia, non risulta ancora istituito: a tale riguardo, nell'art. 11 dell'accordo è stato precisato quanto segue: *"3. Ai fini dell'istituzione del Fondo presso l'Inps, provvederà il D.I. dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla data di stipulazione del presente accordo"*.

In attesa dell'istituzione del nuovo fondo, riteniamo che sia opportuno continuare ad applicare la contribuzione secondo i criteri previsti per il vecchio fondo, descritti nei paragrafi precedenti (compresa la contribuzione FIS in caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto).

### **3.5) AUMENTO ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI**

La legge 29/12/2022 n. 197 ("Legge di Bilancio 2023"), al comma 281 dell'art. 1, ha previsto un aumento dell'esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti, con effetto dal mese di gennaio 2023.

Ricordiamo che l'esonero contributivo a favore dei dipendenti è stato istituito dalla legge 234/2021, nella misura dello 0,80% con effetto dal mese di gennaio 2022 (aggiornamento di aprile 2022 Acred822). Tale esonero è stato poi aumentato al 2,00% dal D.L. 115/2022, con effetto dal mese di luglio 2022 (aggiornamento di ottobre 2022 Acred839).

Relativamente all'anno 2022, l'esonero spettava a condizione che la retribuzione imponibile *"parametrata su base mensile per tredici mensilità"* non risultasse superiore al limite mensile di E. 2.692. I criteri adottati nel controllo di tale limite sono stati documentati dettagliatamente con l'aggiornamento di aprile 2022 Acred822. In particolare, ricordiamo che il controllo doveva essere effettuato sull'imponibile al netto dei soli ratei di tredicesima erogati e, separatamente, sugli stessi ratei di tredicesima erogati (in quest'ultimo caso, proporzionando il limite mensile al numero dei ratei erogati).

Dal mese di gennaio 2023, l'esonero contributivo a favore dei dipendenti aumenta al **3,00%** se la retribuzione imponibile non supera il limite mensile di **E. 1.923**. L'esonero rimane invece al **2,00%** se la retribuzione imponibile risulta compresa tra i limiti mensili di **E. 1.923** ed **E. 2.692**. Anche per quanto riguarda i nuovi limiti in vigore nell'anno 2023, rimane valido il precedente criterio di controllo in relazione all'imponibile del mese ed ai ratei di tredicesima erogati.

Al momento del presente aggiornamento, non è stata ancora pubblicata, da parte dell'Inps, la circolare relativa al suddetto aumento. Tuttavia, l'Istituto ha fornito ad Assosoftware una bozza della circolare, comprensiva delle istruzioni per la compilazione delle denunce Uniemens, garantendo che sarà possibile applicarla dal mese di gennaio 2023.

Con il presente aggiornamento, quindi, viene rilasciato l'aumento dell'esonero contributivo (compreso il conguaglio sulla denuncia Uniemens), secondo le modalità indicate nella "bozza" di circolare fornita dall'Inps.

Dal mese di **gennaio 2023**, le voci elaborate automaticamente per gestire l'esonero contributivo sono le seguenti:

- Voce **53E**, invariata rispetto all'anno 2022, sulla quale sono riportati i seguenti valori:
  - Importo Totale: imponibile del mese al netto dei ratei di tredicesima erogati;
  - Importo Unitario: importo dei ratei di tredicesima erogati;
  - Quantità: numero dei ratei di tredicesima erogati.
- Voce **53F**, attivata da gennaio 2023, sulla quale sono riportati i seguenti valori:
  - Importo Totale: esonero **3%** calcolato sull'imponibile del mese al netto dei ratei di tredicesima erogati (Importo Totale voce 53E), nel caso in cui tale imponibile non sia superiore ad E. 1.923;
  - Importo Unitario: esonero **3%** calcolato sul valore dei ratei di tredicesima erogati (Importo Unitario voce 53E), nel caso in cui tale valore non sia superiore al limite ottenuto moltiplicando E. 160 per il numero dei ratei erogati (Quantità voce 53E).
- Voce **53G**, già prevista nell'anno 2022, sulla quale sono riportati i seguenti valori:
  - Importo Totale: esonero **2%** calcolato sull'imponibile del mese al netto dei ratei di tredicesima erogati (Importo Totale voce 53E), nel caso in cui tale imponibile sia compreso tra E. 1.923 ed E. 2.692;
  - Importo Unitario: esonero **2%** calcolato sul valore dei ratei di tredicesima erogati (Importo Unitario voce 53E), nel caso in cui tale valore sia compreso tra i due limiti ottenuti moltiplicando E. 160 ed E. 224 per il numero dei ratei erogati (Quantità voce 53E).

Secondo le indicazioni fornite dall'Inps nella suddetta "bozza", i criteri da adottare nel controllo dei limiti mensili di reddito (imponibile del mese e ratei di tredicesima) non sono cambiati rispetto all'anno 2022, naturalmente considerando i nuovi valori in vigore nell'anno 2023. A tale riguardo, precisiamo che i limiti relativi ai ratei di tredicesima corrispondono ad 1/12 dei limiti mensili, arrotondando all'euro (E. 160 corrisponde a 1/12 di E. 1.923, E. 224 corrisponde a 1/12 di E. 2.692).

Per quanto riguarda le voci sopra elencate, precisiamo che se risultasse assente la voce 53F (ad esempio, se venisse bloccata dall'Utente), la voce 53G applicherebbe l'esonero 2% anche sull'imponibile del mese inferiore ad E. 1.923 o sui ratei di tredicesima inferiori ad E. 160. Naturalmente, tale condizione non si dovrebbe mai verificare, a meno di una "forzatura".

Sulla busta paga, il valore dell'esonero contributivo continua ad essere indicato nella colonna "Competenze", separando la quota relativa all'imponibile del mese (al netto dei ratei di tredicesima) dalla quota relativa ai ratei di tredicesima.

In corrispondenza di ciascun esonero (imponibile del mese / ratei di tredicesima), viene indicata la percentuale applicata (2% oppure 3%). A tale riguardo, facciamo presente che la percentuale di esonero applicata sull'imponibile del mese (al netto dei ratei erogati) può differire da quella applicata sui ratei erogati nello stesso mese.

Sulla nota contabile, il valore dell'esonero continua ad essere riportato sulla stessa riga prevista per l'anno 2022: "Recupero contributi Inps dipendenti" (cod. 2002002) nella parte centrale, decurtandolo da "Contributi Inps dipendenti" (cod. 3000702) nella parte finale. Ai fini contabili, non sono previste distinzioni tra l'esonero al 2% e quello al 3%.

Sulla denuncia Uniemens, l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, riportato nel campo 'Contributo' (servizio Uniemens – Dipendenti), continua a rimanere inalterato in presenza dell'esonero. Come nell'anno 2022, il valore dell'esonero viene recuperato indicandolo nella sezione Info Causali e sommandolo al totale a credito.

Nella sezione Info Causali della denuncia Uniemens, l'esonero contributivo è riportato sui seguenti codici causale:

- **L094** (preesistente): esonero 2% sull'imponibile del mese al netto dei ratei di tredicesima erogati;
- **L025** (preesistente): esonero 2% sui ratei di tredicesima erogati, se in numero uguale a 12;
- **L095** (preesistente): esonero 2% sui ratei di tredicesima erogati, se in numero inferiore a 12.
- **L098** (nuova): esonero 3% sull'imponibile del mese al netto dei ratei di tredicesima erogati;
- **L099** (nuova): esonero 3% sui ratei di tredicesima erogati, se in numero uguale a 12;
- **L100** (nuova): esonero 3% sui ratei di tredicesima erogati, se in numero inferiore a 12.

Sulle causali preesistenti (L094 / L025 / L095), nel campo Identificativo continua ad essere riportato l'imponibile sul quale è stato calcolato l'esonero (tale valore viene indicato senza i decimali e arrotondato all'unità di euro).

Sulle nuove causali (L098 / L099 / L100), nel nuovo campo Importo Base viene riportato l'imponibile sul quale è stato calcolato l'esonero (anche in questo caso, l'imponibile è indicato senza i decimali e arrotondato all'unità di euro), mentre nel campo Identificativo viene indicato 'N'. Secondo quanto indicato nella "bozza" di circolare, non sarebbe previsto un "allineamento" nelle modalità di compilazione delle causali preesistenti rispetto alle nuove causali.

Su ciascuna causale, viene riportato il mese di competenza, automaticamente impostato al mese della denuncia.

Relativamente agli operai agricoli, precisiamo che la gestione dell'esonero continua ad essere effettuata secondo gli stessi criteri previsti per gli altri dipendenti, anche per quanto riguarda l'indicazione sulla busta paga e sulla nota contabile.

Sempre per gli operai agricoli, sulla denuncia DMAG Mensile, secondo la "bozza" di circolare fornita dall'Inps, occorrerà continuare ad indicare gli stessi tipi retribuzione previsti nell'anno 2022 (codici '7' / '8' / '9', aggiornamento di maggio 2022 Acred825), senza fornire alcuna indicazione in merito alla percentuale applicata (2% oppure 3%). Sarà poi l'Istituto a determinare quale percentuale occorre applicare, ovviamente in base agli importi indicati sulla denuncia.

Per quanto riguarda i soggetti ex-Inpdap, sia l'esonero al 2% che quello al 3% vengono riportati nella sezione 'Recupero contributi seguito norme di legge', finestra 'Ulteriori recuperi contributi', sul servizio 'E0 Mese corrente – Contributi' Entrambi gli esoneri sono dettagliati per singolo mese e per tipologia (imponibile del mese / ratei di tredicesima).

Nei casi in cui la contribuzione ex-Inpdap viene gestita tramite le stesse voci previste per la contribuzione Inps (voce 521 contributo complessivo, voce 527 contributo dipendente), l'esonero viene calcolato automaticamente sulla busta paga di gennaio tramite le voci 53G (esonero al 2%) oppure 53F (esonero al 3%). In tale condizione, la procedura di generazione dei dati compila in automatico i campi interessati del servizio 'E0 Mese corrente – Contributi'.

Nei casi in cui la contribuzione ex-Inpdap viene gestita tramite le voci relative ai contributi "altri enti" (569 / 570, 56A / 56D, etc.), l'esonero deve essere attivato indicando, sulle Voci Fisse, sia la preesistente voce **5BB** che la nuova voce **5BA**, entrambe senza alcun importo. Precisiamo che la voce 5BA calcola l'esonero 3% sugli imponibili fino ad E. 1.923, mentre la voce 5BB calcola l'esonero 2% sugli imponibili compresi tra E. 1.923 ed E. 2.692.

NOTA: Secondo quanto indicato nella "bozza" di circolare fornita dall'Inps ad Assosoftware, in caso di rapporto di lavoro cessato nell'anno 2022, se alcune somme imponibili (ad esempio le mensilità aggiuntive) vengono erogate nell'anno 2023, per tali somme NON si dovrebbe beneficiare dell'esonero contributivo. In attesa delle disposizioni ufficiali, consigliamo di "bloccare" l'esonero contributivo sulle buste paga che presentano la suddetta condizione (elaborate nell'anno successivo a quello di cessazione, con erogazione di somme imponibili ai fini contributivi): a tale scopo, è sufficiente inserire la voce **5E3** sulle Voci Fisse del dipendente interessato, con l'opzione 'Blocco voce – Tutti i mesi'.

Naturalmente, non occorre effettuare la suddetta operazione se, sulle buste paga elaborate nell'anno successivo a quello di cessazione, sono presenti soltanto somme non imponibili (come, ad esempio, in caso di erogazione del solo Tfr).

### **3.6) AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE ANNO 2023**

La legge 29/12/2022 n. 197 ("Legge di Bilancio 2023") ha previsto un aumento delle agevolazioni contributive, a favore del datore di lavoro, in caso di assunzione a tempo indeterminato di donne, giovani e percettori del reddito di cittadinanza.

Precisiamo che le suddette variazioni potranno essere predisposte soltanto dopo che l'Inps avrà pubblicato (o perlomeno anticipato ad Assosoftware) le relative istruzioni operative.

#### 4) VARIAZIONI FISCALI

##### 4.1) ADDIZIONALE COMUNALE – ACCONTO 2023

Ricordiamo che l'**acconto** dell'addizionale comunale viene calcolato automaticamente con l'elaborazione della busta paga relativa al mese di gennaio dell'anno di competenza (2023). Per individuare il comune di residenza al 1 gennaio di tale anno, viene adottato lo stesso criterio previsto negli anni precedenti (aggiornamento di febbraio 2007 Acred305).

La trattenuta dell'acconto viene effettuata in 9 rate, a partire dalla busta paga del mese di febbraio (aziende che adottano il criterio di "cassa"), oppure dalla busta del mese di marzo (criterio di "competenza"). Come negli anni precedenti, se il valore dell'acconto risulta inferiore ad E. 10,00, la trattenuta viene effettuata in un'unica soluzione.

**ATTENZIONE:** Per quanto riguarda i nuovi Utenti, che iniziano ad elaborare le buste paga a partire del mese di gennaio 2023, segnaliamo che è necessario effettuare preventivamente l'aggiornamento delle aliquote relative alle addizionali comunali, secondo le modalità indicate nell'aggiornamento di dicembre 2022 Acred845.

##### 4.2) RATEIZZAZIONI ANNO PRECEDENTE (2022)

Ricordiamo che, nell'anno 2023, vengono trattenute le rate relative al trattamento integrativo L. 21/2020, da recuperare a seguito del conguaglio effettuato nel mese di dicembre 2022 (vedere aggiornamento Acred845). Nel mese di gennaio viene trattenuta la seconda rata, a meno che non risulti attivato il conguaglio fiscale dell'anno precedente.

Nel caso in cui, sul mese di gennaio, risulti attivato il conguaglio dell'anno precedente (vedere successivo punto 4.3), le rate da trattenere vengono comunque rideterminate, anche se non cambia l'importo complessivo. In tal caso, sul mese di gennaio viene trattenuta e versata la "nuova" prima rata (secondo le modalità previste nel mese del conguaglio), mentre le rate successive alla prima vengono trattenute a partire dal mese di febbraio.

Ricordiamo che in presenza di più cedolini, la rata viene trattenuta sul cedolino di fine mese. In caso di cessazione del rapporto, sul cedolino della cessazione viene sempre trattenuta l'intera somma residua.

Le modalità di versamento delle rate relative al trattamento integrativo L. 21/2020, sono rimaste invariate rispetto agli anni precedenti (aggiornamento di gennaio 2021 Acred785).

Ricordiamo, inoltre, che le rate delle addizionali regionali e comunali di competenza dell'anno precedente (2022) vengono trattenute a partire dalla prima busta paga successiva al conguaglio fiscale. In generale, quindi, la trattenuta inizia con la busta paga del mese di gennaio. Tuttavia, se sul mese di gennaio viene effettuato il conguaglio dell'anno precedente (vedere punto 4.3), la trattenuta delle rate inizia con la busta paga relativa al mese di febbraio.

Il numero delle rate da trattenere viene predisposto automaticamente, in modo tale che l'ultima rata risulti trattenuta sulla busta paga del mese di ottobre (aziende che adottano il criterio di "cassa"), oppure di novembre (aziende che adottano il criterio di "competenza"). Come negli anni precedenti, se l'importo complessivo delle rate risulta inferiore ad E. 12,00, la trattenuta viene effettuata in un'unica soluzione.

Per quanto riguarda l'addizionale relativa ai comuni derivanti da fusione, ricordiamo che, nei casi in cui risulta compilato il campo 'Codice catastale da fusione comuni' (finestra 'Tabelle – Comuni') sul modello F24 viene riportato il suddetto codice catastale, in luogo del codice catastale originario (aggiornamento di gennaio 2020 Acred743).

#### **4.3) CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE (2022)**

Con la busta paga del mese di gennaio 2023, è possibile effettuare il conguaglio fiscale dell'anno precedente (2022).

Ricordiamo che il suddetto conguaglio NON può essere effettuato sulla busta paga di febbraio.

Precisiamo che è necessario effettuare il conguaglio relativo all'anno 2022, sul mese di gennaio 2023, nel caso in cui le buste paga di dicembre siano state elaborate PRIMA del rilascio dell'aggiornamento Acred845 del 22/12/2022: in tale condizione, il conguaglio è necessario (quantomeno) per l'aggiornamento delle addizionali comunali e regionali.

Naturalmente, possono esserci altre motivazioni per effettuare il conguaglio dell'anno precedente: ad esempio, se il dipendente ha comunicato al sostituto alcuni dati relativi al conguaglio fiscale (ulteriori redditi, familiari a carico, cambio di residenza nei termini previsti, ecc.) dopo l'elaborazione delle buste paga di dicembre.

Per attivare il conguaglio fiscale dell'anno precedente a livello di singolo dipendente, è sufficiente inserire la voce **606** sulle Variazioni Mensili di gennaio, selezionandola dall'elenco delle voci al punto 4.2 ('Conguaglio Anno Precedente'), in corrispondenza dell'opzione 'Attiva il conguaglio': in tal modo, viene riportato il valore '**1**' nel campo Quantità.

Nel caso in cui il conguaglio dell'anno precedente debba essere attivato per l'intera ditta, la voce **606** può essere inserita sulle Voci Fisse a livello di ditta (anziché sulle Variazioni Mensili dei dipendenti), effettuando una storicizzazione in data 01/01/2023 e riportando comunque il valore '**1**' nel campo Quantità. In questo caso, occorre effettuare anche un'ulteriore storicizzazione sul mese successivo (01/02/2023), cancellando la voce 606 dalle Voci Fisse.

E' possibile attivare il conguaglio dell'anno precedente, a livello di ditta, anche tramite il campo 'Mese del Conguaglio', sul servizio Ditta – Abilitazione: tale modalità può essere utilizzata se si intende posticipare abitualmente, al mese di gennaio, il conguaglio fiscale dei dipendenti dell'azienda (da utilizzare, in particolare, per le aziende che elaborano le buste paga nel corso dello stesso mese di competenza, operando col criterio delle presenze "differite").



Ricordiamo che l'Irpef derivante dal conguaglio dell'anno precedente viene riportata sul modello F24 con i codici tributo 1001 per i conguagli a debito e 6781 per quelli a credito (visibili, sull'Archivio Tributi, come '1001 AP' e '6781 AP'). Anche i crediti delle addizionali regionali e comunali derivanti dal conguaglio anno precedente sono riportati sul codice tributo 6781 (visibili, sull'Archivio Tributi, come '6781 RP' per la regionale e '6781 CP' per la comunale).

L'eventuale differenza risultante dal conguaglio del trattamento integrativo L. 21/2020 relativo all'anno precedente, viene riportata sulla voce **67P** (positiva se a credito / negativa se a debito). Tale differenza viene determinata considerando l'importo spettante (voce 67M) e l'importo erogato nel corso dell'anno. Quest'ultimo viene calcolato tenendo conto anche dell'eventuale somma da recuperare a rate, se risultante dal conguaglio effettuato su dicembre (voci 67G / 67H).

Il trattamento integrativo L. 21/2020 derivante dal conguaglio dell'anno precedente, erogato o trattenuto sulla busta paga di gennaio 2023, viene riportato sul codice tributo 1701 con il periodo '12/2022' (come precisato dall'Agenzia delle Entrate). Sull'Archivio Tributi viene riportata la sigla aggiuntiva 'AP' se a credito e 'DP' se a debito.

L'eventuale conguaglio dell'imposta sostitutiva sulle somme detassate relative all'anno precedente, può essere effettuato secondo le stesse modalità adottate negli anni precedenti (vedere aggiornamento di gennaio 2020 Acred743).

#### **4.4) VARIAZIONI FISCALI – ANNO 2023**

La legge 29/12/2022 n. 197 ("Legge di Bilancio 2023"), al comma 63 dell'art. 1, ha previsto una riduzione al **5%** (dal 10%) dell'aliquota relativa all'imposta sostitutiva sui premi di produttività soggetti a detassazione, erogati nell'anno 2023.

Con il presente aggiornamento, è stata predisposta la suddetta variazione, con effetto dal mese di gennaio 2023.

La stessa legge 197/2022, ai commi da 58 a 62 dell'art. 1, ha previsto l'assoggettamento ad imposta sostitutiva del 5% delle mance percepite dai dipendenti di pubblici esercizi e strutture ricettive. Le stesse mance, inoltre, restano escluse dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assistenziale e assicurativa, oltre che dalla base di calcolo del Tfr.

Relativamente alla gestione delle mance, riteniamo che sia opportuno attendere le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate.

## 5) ALTRE VARIAZIONI

### 5.1) MODELLO DICHIARAZIONE DETRAZIONI

Segnaliamo che è stato aggiornato il modello di dichiarazione delle detrazioni, da presentare al sostituto d'imposta.

Le variazioni effettuate consistono, sostanzialmente, nell'eliminazione delle sezioni non più necessarie dall'anno 2023, a seguito delle modifiche relative alle detrazioni per figli a carico, entrate in vigore a marzo 2022. Possono quindi essere considerati validi anche i modelli eventualmente già consegnati prima del presente aggiornamento.

Ricordiamo che il suddetto modello viene generato tramite la procedura Stampe Accessorie, selezionando '**STADEIMP**' dall'elenco dei programmi disponibili (si trova al punto 3.2 'Comunicazioni varie').

### 5.2) CONGEDO PARENTALE – INDENNITA' 80%

La legge 29/12/2022 n. 197 ("Legge di Bilancio 2023"), al comma 359 dell'art. 1, ha previsto l'aumento dal 30% al 80% dell'indennità di congedo parentale, per la durata massima di un mese entro il sesto anno di età del figlio, relativamente ai lavoratori che terminano il periodo di maternità o paternità obbligatorio successivamente al 31/12/2022.

Precisiamo che, per gestire adeguatamente il suddetto aumento, è necessario attendere le indicazioni da parte dell'Inps.

Con il presente aggiornamento, comunque, abbiamo predisposto alcune nuove voci che possono essere inserite in aggiunta al congedo parentale, allo scopo di individuare il periodo che risulta interessato dal suddetto aumento. Tale periodo sarà poi considerato per gli opportuni conguagli, nel momento in cui saranno pubblicate le indicazioni da parte dell'Inps.

Le nuovi voci, da inserire in aggiunta alle consuete voci di congedo parentale, sono le seguenti:

- o Voce **2AD** da inserire in corrispondenza del congedo parentale su base giornaliera (voce 392 maternità facoltativa, voce 326 congedo paternità facoltativo). La voce 2AD può essere inserita indicando il giorno iniziale e finale, parallelamente alle voci di congedo parentale (392 / 326), considerando però il solo periodo per il quale si ha diritto all'indennità al 80%. Sulla voce 2AD vengono riportate le ore di assenza nel campo Quantità ed i giorni indennizzati nel campo Importo Unitario: se necessario, tali valori possono essere "forzati" dall'Utente.
- o Voce **2AE** da inserire in corrispondenza del congedo parentale su base oraria (voci 18G, 18H, 18U, 18V, 18Y, 18Z). Nel campo Quantità della voce 2AE occorre indicare le ore di assenza per le quali si ha diritto all'indennità al 80%. Se non viene indicato un numero di ore, nel campo Quantità sono riportate le ore complessive di assenza, usufruite nel mese, per congedo parentale su base oraria.

Precisiamo che le voci 2AD / 2AE non producono alcun effetto sull'orario lavorato del mese e (per il momento) sulle indennità erogate; inoltre, non sono riportate nella sezione Presenze del LUL.